

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Con ricorso del 24/06/2025, il ricorrente, insoddisfatto della risposta ricevuta in fase di reclamo, presenta ricorso all'ABF per contestare il comportamento, a suo dire non corretto, dell'intermediario al quale addebita l'illegittima iscrizione del proprio nominativo in SIC ed in CAI-segmento CARTER. In particolare, con riferimento all'iscrizione in SIC contesta la ricezione di valido preavviso mentre con riferimento alla segnalazione in CAI contesta la genericità del preavviso e la mancanza delle formalità previste dalla normativa.

L'intermediario, costituitosi, preliminarmente evidenzia che le segnalazioni traevano origine da ritardi di pagamento delle rate di rimborso relative a tre diversi contratti di cui, un contratto di carta di credito a rimborso rateale n. ***570; e due contratti di prestito finalizzato n. ***438 e n. ***747. Deduce, inoltre, l'accettazione da parte del cliente delle condizioni generali di contratto, le quali prevedevano la possibilità di trasmettere avvisi mediante tecniche di comunicazione a distanza e di aver inviato sia lettere di preavviso che SMS. Inoltre, evidenzia di aver provveduto a chiedere la cancellazione del nominativo dall'archivio CAI.

Chiede pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla segnalazione CAI ed il rigetto del ricorso per il resto.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene essenzialmente all'illegittima segnalazione in CAI. e SIC. In *subiecta materia*, ai sensi dell'art. 125, comma 3, TUB, i finanziatori devono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. Inoltre, il Collegio di coordinamento (decisione n. 9311/2016) ha precisato che l'art. 125 TUB, integrando una disciplina speciale di tutela di soggetti deboli, costituisce la concretizzazione normativa di un più generale dovere di correttezza e buona fede nei rapporti tra privati, che trova protezione in disposizioni fondamentali dell'ordinamento (artt. 1175, 1337, 1365 c.c.; art. 2 Cost.).

A quanto rilevato si aggiunge che l'art. 5, comma 6 del nuovo Codice di condotta per i SIC prevede espressamente che *“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC”*.

Conseguentemente, grava sull'intermediario l'obbligo di fornire la prova sia del presupposto sostanziale della segnalazione sia di quello formale, vale a dire di aver dato idonea comunicazione preventiva al cliente e che quest'ultimo abbia effettivamente ricevuto la comunicazione medesima, trattandosi di un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c..

Tanto premesso con riferimento al presupposto sostanziale, dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visura SIC emerge: *i)* con riferimento al prestito n. ***438, una segnalazione di ritardi di pagamento di cui il primo nel mese di settembre 2023; una segnalazione di decadenza dal beneficio del termine/passaggio al legale nel dicembre 2023 e una successiva avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dal mese di aprile 2024; *ii)* con riferimento al prestito n. ***747, una segnalazione di ritardi di pagamento di cui il primo nel mese di settembre 2023 e una successiva avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dall'agosto 2024; *iii)* con riferimento alla carta di credito n. ***570 una segnalazione di ritardi di pagamento di cui il primo nel mese di settembre 2023 e una segnalazione di decadenza dal beneficio del termine/passaggio al legale nel novembre 2023.

Dalla visura CRIF, invece, emerge *i)* con riferimento al prestito n. ***438, una segnalazione nell'ottobre 2023 per la presenza di due ritardi di pagamento consecutivi e la successiva avvenuta regolarizzazione dei pagamenti dall'aprile 2024; *ii)* con riferimento al prestito n. ***747, una segnalazione di ritardi di pagamento di cui il primo nel mese di novembre 2023; l'assenza di segnalazioni nei due mesi antecedenti e la successiva avvenuta regolarizzazione dei pagamenti a partire dal mese di agosto 2024; *iii)* con riferimento alla carta di credito n. ***570, una segnalazione nell'ottobre 2023 di due di ritardi di pagamento e una segnalazione a sofferenza nel novembre 2023.

Con riferimento, invece, al presupposto formale, l'intermediario ha prodotto tre lettere di preavviso, una per ciascuno dei rapporti in essere con il ricorrente, asseritamente inviate al cliente. Tuttavia, il Collegio rileva che: *i)* con riferimento al preavviso relativo alla carta di credito n. ***570, è indicato in epigrafe un numero (***853) non corrispondente a quello del contratto e manca qualsiasi evidenza dell'avvenuta ricezione della missiva; *ii)* con riferimento al preavviso relativo al prestito n. ***438 manca qualsivoglia evidenza dell'avvenuta ricezione; *iii)* con riferimento al preavviso relativo al prestito n. ***747 parimenti non vi è prova di ricezione della missiva.

Tuttavia, l'intermediario assume di aver inviato comunicazione di preavviso anche a mezzo SMS, come consentito dalle condizioni generali di contratto accettate dall'utente.

A tal proposito occorre rilevare che l'intermediario fornisce evidenze attestanti la consegna dell'SMS: *i)*

con riferimento al contratto n. ***570, in data 05.10.2023, al numero di cellulare ***022 indicato dal cliente in contratto; *ii*) con riferimento al contratto n. ***438, in data 20.09.2023 ad un numero di cellulare (***022) diverso da quello indicato dal cliente in contratto (n. ***255); *iii*) con riferimento al contratto n. ***747, in data 06.11.2023 al numero di cellulare ***022 indicato dal cliente in contratto. Secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, il preavviso di segnalazione nei SIC deve precedere di 15 giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti ed è onere dell'intermediario provare il momento dal quale la segnalazione è diventata visibile.

Tanto premesso, nel caso di specie, *i*) con riferimento al contratto n. ***570 l'SMS di preavviso risulta successivamente alla prima segnalazione eseguita in CTC ed EXPERIAN riferita al settembre 2023. Inoltre, in mancanza di informazioni relative alla data di effettività visibilità della segnalazione, non risulterebbe rispettato il termine dilatorio con riferimento alla segnalazione in CRIF, riferita ad ottobre 2023; *ii*) parimenti, il termine dilatorio non risulta rispettato con riferimento al contratto n. ***438 né in relazione alle segnalazioni in CTC ed EXPERIAN, riferite a settembre 2023, né, in mancanza di informazioni relative alla data di effettività visibilità, a quella in CRIF, relative a ottobre 2023; *iii*) infine, anche con riferimento al contratto n. ***747 il preavviso risulta ricevuto in data successiva alla prima segnalazione eseguita in CTC ed EXPERIAN, del settembre 2023, e, in mancanza di informazioni relative alla data di effettività visibilità della segnalazione, non risulterebbe rispettato il termine dilatorio neanche con riferimento alla segnalazione in CRIF del novembre 2023.

Fermi tali rilievi, occorre osservare che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4140/2015, è intervenuto per affermare che, in caso di violazione del termine di 15 giorni, ferma l'illegittimità della prima segnalazione, restano salve quelle successive, in relazione alle quali il suddetto termine risulti rispettato. Pertanto, nel caso di specie:

- per i contratti n. ***570 e ***438 la prima segnalazione legittima deve essere considerata quella del mese di novembre 2023;
- per il contratto ***747, invece, quella di dicembre 2023.

Tanto premesso, l'intermediario risulta tenuto a provvedere alla cancellazione delle segnalazioni eseguite antecedentemente a tali date.

Con riferimento, infine, alla segnalazione in CAI, l'intermediario, il quale pur asserendo, senza produrre evidenze, di aver inviato una lettera di preavviso, dichiara di aver provveduto a richiedere la cancellazione della segnalazione in CAI per cui, in assenza di contestazioni sul punto, il Collegio ne prende atto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE